

Progetto cofinanziato da:



UNIONE  
EUROPEA



MINISTERO  
DELL'INTERNO

Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi



**SOFIIA<sup>3</sup>**

sostegno  
orientamento  
formazione  
imprenditoria  
per immigrati  
in agricoltura

Sportelli operativi  
di Orientamento,  
Sostegno e Formazione  
all'imprenditorialità  
nel settore Agricolo  
e Agroalimentare  
per immigrati

**Guida per l'imprenditore  
nel settore agricolo  
e agroalimentare**



# SOFIIA3 - Regione Sicilia

## Guida per l'imprenditore nel settore agricolo e agroalimentare

Realizzata da:

Con la collaborazione nella Regione Sicilia di:

					
---	---	---	---	--	---

## INDICE CAPITOLI

<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>pag. 5</b>
<b>1. IL MERCATO AGROALIMENTARE IN SICILIA .....</b>	<b>da “ 6</b>
<b>2. L’IMPRENDITORE AGRICOLO: OBBLIGHI GENERALI E DISCIPLINA LEGISLATIVA DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>da “ 8</b>
2.1 L’imprenditore agricolo: obblighi generali e disciplina legislativa di riferimento	
2.1.1 Le attività agricole essenziali	
2.1.2 Le attività agricole per connessione	
<b>3. GLI OBBLIGHI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI E I CONTRATTI DI LAVORO IN AGRICOLTURA .....</b>	<b>da “ 10</b>
3.1 Obblighi previdenziali dei lavoratori autonomi: il coltivatore diretto, l’imprenditore agricolo professionale e gli assimilati	
3.1.1 Coltivatori diretti	
3.1.2 Imprenditori agricoli professionali: definizione	
3.1.3 Lavoratori agricoli associati	
3.1.4 L’iscrizione	
3.1.5 Come si calcola il contributo e quando si versa	
3.2 Lavoro dipendente agricolo: il datore di lavoro	
3.3 Aziende agricole con dipendenti	
<b>4. L’OBBLIGO ASSICURATIVO INAIL IN AGRICOLTURA .....</b>	<b>da “ 13</b>
4.1 Premessa	
4.2 La tutela Inail	
4.2.1 Requisito oggettivo	
4.2.2 Requisito soggettivo	
4.3 Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)	
<b>5. GLI OBBLIGHI FISCALI E AMMINISTRATIVI. LA GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA DELL’AZIENDA .....</b>	<b>da “ 15</b>
5.1 La tassazione dei redditi in agricoltura	
5.2 L’IVA in agricoltura	
5.3 L’IRAP per il settore agricolo	
<b>6. GLI OBBLIGHI AMBIENTALI. LA GESTIONE DEI RIFIUTI, OBBLIGHI DI SICUREZZA, IGIENE E SALUTE .....</b>	<b>da “ 18</b>
6.1 Gestione di rifiuti prodotti dalle aziende agricole	
6.1.1 La classificazione dei rifiuti	

- 6.1.2 La gestione dei rifiuti
- 6.2 La tutela della salute e la sicurezza sul lavoro
  - 6.2.1 Gli adempimenti del datore di lavoro
  - 6.2.2 La formazione
  - 6.2.3 La gestione infortuni e incidenti
  - 6.2.4 La sorveglianza sanitaria
- 6.3 L'igiene dei prodotti alimentari: principali norme in materia
  - 6.3.1 Il D.Lgs n. 155/97 (Attuazione delle direttive 93/43/CE e 96/3/CE)
  - 6.3.2 Il Regolamento Ce n. 178/2002
  - 6.3.3 Il Decreto Legislativo 6 dicembre 2007 n. 193

## **7. LA FINANZA AGEVOLATA ..... da pag. 25**

- 7.1 Gli strumenti di finanza agevolata
  - 7.1.1 I soggetti erogatori dei fondi
  - 7.1.2 Le forme di agevolazione
- 7.2 Principali normative nazionali di riferimento
  - 7.2.1 D.I. n. 185/2000- TITOLO I. Autoimprenditorialità
  - 7.2.2 Legge n. 185/1992 “Azioni positive per l'imprenditoria femminile”
  - 7.2.3 La legge di stabilità 2015

## INTRODUZIONE

Realizzato in Sicilia dall'Istituto Italiano Fernando Santi insieme all'Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi, SOFIIA 3 – Sostegno, Orientamento, Formazione, Imprenditoria per Immigrati in Agricoltura – è la terza edizione del progetto finalizzato a migliorare l'occupazione e favorire l'inserimento nel mercato del lavoro di giovani cittadini di paesi terzi impegnati in agricoltura attraverso interventi volti a promuovere forme di autoimprenditorialità nel settore agricolo.

Il progetto è co-finanziato dal Fondo Europeo per l'Integrazione dei Cittadini dei Paesi Terzi ed è realizzato in tre regioni italiane: Lazio, Sicilia e Toscana. In Sicilia il progetto SOFIIA3 è realizzato dall'Istituto Italiano Fernandoa Santi insieme all'Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi con la collaborazione di qualificati organismi del comparto agricolo e agroalimentare, quali l'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio (IRVO), l'Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Sicilia (ESA), la Confederazione Italiana Agricoltori – Associazione Regionale della Sicilia (CIA), l'Associazione Lavoratori Produttori Agroalimentari e Ambientali (ALPAA) e il GAL Nebrodi Plus.n

L'Istituto Italiano Fernando Santi è una Associazione nazionale senza scopo di lucro che svolge attività di assistenza e tutela a favore degli italiani all'Estero e degli immigrati in Italia. È iscritto all'Albo delle Associazioni Nazionali degli Italiani all'Estero tenuto dal Ministero degli Affari Esteri e al registro degli Enti e delle Associazioni che svolgono attività a favore degli immigrati tenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Interno.

L'Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi è una delle Associazione storiche dell'Emigrazione riconosciute dalla Regione Sicilia di cui alle L.R. 55/60 e s.m.i. , che opera principalmente nei settori della formazione professionale, dell'orientamento e delle politiche attive al lavoro, della cooperazione internazionale allo sviluppo attraverso delegazioni comunali, zonali e provinciali in Italia e all'Estero.

Il progetto prevede tre attività: la prima è un'attività di tipo orientativo e di prima informazione, la quale prevede l'attivazione di 8 Sportelli Orientativi, gestiti da operatori i quali hanno il ruolo di garantire informazioni sulla creazione d'impresa agricola e si accede alla selezione per il corso di formazione sulla "Gestione d'impresa agricola e agroalimentare". Inoltre si possono trovare informazioni sul progetto SOFIIA3 e ritirare il materiale informativo presso i numerosi punti informativi di enti pubblici regionali e locali o istituti privati che hanno aderito alla rete regionale SOFIIA3 – Sicilia.

La seconda attività è di tipo formativa, la quale appunto prevede la formazione dei soggetti selezionati precedentemente, relativa all'acquisizione di saperi e competenze nel settore dell'Imprenditoria agricola, in modo da creare e promuovere forme di autoimprenditorialità nel settore agricolo. La formazione è garantita dallo svolgimento di un corso di formazione in "Gestione d'impresa Agricola" ed ha una durata di 115 ore, di cui 90 di teoria e 25 di stage in azienda.

La terza ed ultima attività rimanda al sostegno nella creazione di un'impresa agricola e alimentare. L'attività di consulenza prevede percorsi di accompagnamento alla stesura di n°20 Progetti d'Impresa (Business Plan) nel settore agricolo e agroalimentare, di cui alcuni saranno convertiti in progetti esecutivi attraverso la valorizzazione di terreni incolti o requisiti alla criminalità e promuovendo consorzi tra coltivatori diretti, attivando cooperative agricole e stipulando accordi con le grandi aziende siciliane che operano sul territorio, alle quali occorrono beni primari per la lavorazione artigianale o industriale.

La presente guida è stata realizzata per dare la possibilità di conoscere le caratteristiche sottostanti al settore agricolo e alla creazione di un'impresa.

Il manuale è suddiviso in sette capitoli i quali riportano le principali caratteristiche del settore agricolo in Sicilia, i diversi obblighi a cui deve fare riferimento un imprenditore agricolo tra i quali:

- obblighi generali e discipline legislative di riferimento;
- obblighi assicurativi e contratti di lavoro in agricoltura;
- obblighi fiscali e amministrativi nella gestione finanziaria ed economica dell'azienda agricola;
- obblighi ambientali e di gestione dei rifiuti;
- obblighi di sicurezza, igiene e salute.

Dimensioni importanti per capire come muoversi nel settore agricolo e come gestire la propria professionalità da imprenditore in maniera autonoma.

## CAPITOLO 1

### IL MERCATO AGROALIMENTARE IN SICILIA



La bufera finanziaria mondiale degli ultimi anni ha avuto ripercussioni anche sull'agricoltura siciliana che tuttavia dimostra incrementi di cittadini stranieri che lavorano in tale settore.

Molteplici sono le cause sia esterne che interne alla regione. Per quanto riguarda le prime basta pensare alla globalizzazione dei mercati, caratterizzata da vincoli sempre minori e da un aumento esponenziale della competitività fra imprese e fra paesi; alla forte evoluzione della domanda alimentare, soprattutto nei paesi ad economia avanzata, che ha provocato il mutamento negli stili di vita e di consumo e la richiesta sempre più esigente di sicurezza, qualità, trasparenza di informazione e rispetto e tutela dell'ambiente; alla internazionalizzazione organizzativa dell'industria e del commercio; al progresso tecnico; all'esigenza di innovazione.

In questo contesto sono dunque ormai i settori agricolo e industriale, o per meglio dire l'impresa agricola e l'industria agroalimentare, a dover rapportarsi ed adeguarsi alle esigenze delle imprese distributive in quanto per soddisfare la domanda del consumatore, sono richiesti oggi prodotti confezionati ed etichettati, fortemente differenziati nella tipologia, di qualità costante e garantita.

In definitiva nel corso dei passati decenni si è modificata l'impostazione strutturale ed organizzativa del settore agricolo trasformandolo in sistema agroalimentare, dove risulta ampliata non solo la rete delle relazioni con il mercato, ma anche con quella dei servizi e con altre attività territoriali. Diventa così prevalente la funzione della distribuzione moderna.

Le strutture, l'organizzazione e le modalità comportamentali e strategiche delle imprese agricole, agroalimentari ed alimentari per stare sul mercato sono ormai quelle dettate dalle politiche di marketing.

È questo dunque il contesto di riferimento per l'agricoltura e l'agroalimentare della Sicilia.

Per cui, al fine di individuare le cause interne della crisi e poter rilanciare le attività agricole e agroalimentari, è da chiedersi: l'operatività del settore agricolo e del sistema agroalimentare regionale è coerente in termini strutturali, organizzativi, gestionali, culturali al contesto produttivo, competitivo, distributivo e alla domanda?

La struttura produttiva in Sicilia è costituita prevalentemente da un'azienda agricola individuale, condotta da agricoltori in età avanzata. Solo in alcuni comparti (specialmente il vitivinicolo) si riscontra l'organizzazione associativa, che però (fatte poche e talvolta importanti eccezioni) adotta processi di lavorazione che si limitano alle prime fasi della trasformazione industriale e/o del commercio; e pertanto, pur concentrando l'offerta del prodotto primario, non opera nei mercati esteri e non adotta politiche di qualità e di marketing.

L'agricoltura siciliana, ancor oggi, realizza ai fini commerciali essenzialmente due tipologie di produzione: una, la più considerevole, sostanzia la sua impostazione strutturale ed organizzativa nei prodotti destinati prevalentemente al mercato nazionale e solo in misura minimale ai mercati esteri; l'altra comprende prodotti destinati prevalentemente al mercato regionale e spesso addirittura al mercato locale

I prodotti compresi nella prima tipologia sono: ortaggi coltivati in pieno campo o in serra, agrumi, vino, uva da tavola, frutta secca, frumento duro, fiori e piante da vaso ed altri di minore rilevanza economica. Il valore di base di questo complesso di prodotti ragguaglia circa il 70% del valore della produzione agricola regionale (negli ultimi anni attestata intorno a 3.300 milioni di euro).

I prodotti destinati prevalentemente al mercato regionale sono essenzialmente quelli zootecnici (carne e lattiero-caseari), olio di oliva, leguminose da granella, frutta fresca ed altre di minore rilevanza economica per un valore a prezzi di base del 30% circa del valore della produzione agricola regionale. Questa agricoltura ha presenza quasi esclusiva sui mercati regionale e nazionale di massa, affollati da competitors (anche stranieri) più forti ed efficienti nella fase commerciale e nei rapporti con la grande distribuzione organizzata (GDO).

Un'altra tipologia di azienda agricola presente in Sicilia, in maniera notevolmente ridotta rispetto alla categoria analizzata prima, è quella moderna ed orientata al marketing che organizza processi di filiera fino alla realizzazione del prodotto confezionato, spesso certificato, per il consumatore e per segmenti di mercato a reddito medio alto; che ha dimensioni di offerta o immette nel mercato prodotti di qualità tali da operare nei canali corti (produzione confezionata-grande distribuzione organizzata, ha come mercati di riferimento quello nazionale e per quote anche rilevanti quelli esteri (area industrializzata dell'Europa, del Nord America, del Giappone e paesi emergenti del Sud Est asiatico, Russia e recentemente anche Cina ed India); realizza prodotti di qualità e valorizza i prodotti tipici, tradizionali, storici, ecc.; valorizza con la multifunzionalità i beni ambientali e culturali, l'artigianato, il turismo enogastronomico, l'agriturismo ed in definitiva la linea slow food dei sapori e dei saperi.

Questa Sicilia agroalimentare rappresenta in quantità il 10-15% ed in valore il 25-30% della produzione agricola di base.

In questi quantità e valore di prodotti confezionati per il consumatore sono compresi i prodotti di qualità, tipici con o senza denominazione riconosciuta (DOP, IGP, DOC, DOCG, IGT), storici, tradizionali, biologici, con o senza marchio collettivo, con o senza certificazione di qualità.

La struttura produttiva è costituita dall'impresa agroalimentare con diverse forme giuridiche: individuale (in prevalenza), associata, società di capitali, ecc.; applica, seppur a diversi gradi, politiche e strategie di marketing perché mirate a soddisfare la domanda del consumatore moderno in diversi segmenti del mercato nazionale ed in parte consistente del mercato estero.

La sua capacità competitiva si può considerare (seppur a diversi gradi) elevata sia per la organizzazione dei processi, sia per la specificità delle produzioni siciliane (vino, olio, arancia rossa, orticoli di qualità e di gusto, pistacchio, formaggi e latticini, conserve alimentari, ecc.), che nel segmento di mercato differenziato e specifico assumono caratterizzazioni di concorrenza monopolistica.

In questa Sicilia agricola le crisi economiche e di mercato o non si verificano o sono sopportabili; i successi di fatturato e di profitto portano le imprese continuamente ad ampliarsi e/o ad innovarsi, utilizzando con efficacia le opportunità (risorse finanziarie e servizi) regionali, nazionali ed europee.

Molte di queste imprese agroalimentari sono sorte e/o evolute per l'intraprendenza di giovani imprenditori e/o professionisti (anche donne), il cui successo ha fatto da richiamo agli imprenditori di altre regioni italiane o a personaggi dello spettacolo specialmente nel comparto vitivinicolo.

Il fattore differenziale tra questi due tipi di impresa agricola è costituito dal capitale umano, ossia dalla cultura professionale e dalla capacità innovativa dei soggetti che gestiscono ed operano nell'impresa, nella ricerca, nelle istituzioni pubbliche, nel territorio.

Ed è dalla qualità del capitale umano che dipende la capacità di fare impresa e di avere rapporti con il mercato moderno aperto ampio esigente, di produrre e di adottare le innovazioni, di supportare con azioni, servizi e politiche le imprese nel contesto del mercato e nei rapporti con la società, di salvaguardare e valorizzare l'ambiente ed il territorio per la qualità della vita della collettività e quale plus per la produzione alimentare.

La crisi strutturale ed economica riscontrabile in tutti i comparti dell'agricoltura regionale ha dunque come causa primordiale il lentissimo passaggio evolutivo da agricoltura-settore ad agroalimentare-sistema.

La lentezza di questo passaggio è direttamente proporzionale alla velocità di evoluzione spontanea della cultura professionale degli operatori del sistema (agricoltori, imprenditori, manager, maestranze, operai, tecnici, funzionari pubblici, ecc.).

Non si spiega diversamente, se non con questa lentezza di evoluzione spontanea della cultura professionale, il fenomeno degli enormi ritardi nella realizzazione dei progetti d'investimento previsti almeno dal 2000 ad oggi dalle misure POR, dai PIT, dai Patti Territoriali, dai Contratti di Programma, dagli APQ, che coinvolge in un insieme i programmatori nell'elaborare processi di sviluppo reali e moderni, gli imprenditori nell'individuare in quest'ambito le idee progettuali produttive, i tecnici nel dare corpo progettuale all'idea, i funzionari pubblici nell'istruire e nel controllare la realizzazione del progetto.

È la mancanza di scienza e conoscenza a creare inefficienza nel sistema del sostegno allo sviluppo e non (almeno spesso) la carenza di risorse finanziarie, se addirittura non si riesce a spendere nei tempi tecnici necessari neppure quelle disponibili.

L'Agenda di Lisbona ha indicato come obiettivi dello sviluppo la qualità e la competitività. Questi termini per avere significato operativo abbisognano di interventi mirati al miglioramento ed all'evoluzione della cultura professionale (bene pubblico) non facilmente producibile e/o reperibile sul mercato delle professioni perché abbisogna di un processo lungo nel tempo e diffuso nel territorio, le cui determinanti sono: ricerca e sperimentazione, assistenza tecnica ed organizzativa, divulgazione, formazione professionale ed imprenditoriale.

Il prodotto della cultura professionale moderna ed elevata è l'innovazione (continua, dinamica, interagente) di processo, di prodotto, di organizzazione, di norme e regole, di cultura tecnica, informatica, logistica, imprenditoriale capace di superare tutti i gap infrastrutturali del territorio, come appunto dimostrano le imprese nazionali ed estere che in gran copia approvvigionano il mercato alimentare al dettaglio della Sicilia, specialmente nella sua forma GDO.

Al centro del sistema c'è dunque l'impresa orientata al marketing (non l'azienda agricola), che ha capacità d'investimento strutturale e produttivo per il consumatore moderno (target-obiettivo) e per il cittadino fruitore delle risorse territoriali ed ambientali. L'impresa agroalimentare orientata al marketing richiede e valorizza il lavoro tecnico ed intellettuale, specialistico e professionale, richiede e produce innovazioni, crea e cura rapporti e legami con i mercati finali al consumo nazionale ed estero, con il territorio naturale, agrario, urbano, con le attività extra agricole (artigianato, beni culturali e turismo).

Purtroppo occorre constatare che stiamo vivendo anni in cui la politica non approfondisce i temi dello sviluppo, insistendo spesso più sulle formulazioni che sull'essenza dei processi, e nell'affrontare le problematiche emergenti e le crisi strutturali sembra limitarsi agli aspetti fisici, dato che gli interventi sono rivolti quasi sempre agli investimenti materiali, mentre l'impegno a migliorare con l'Alta Formazione il capitale umano è flebile o insufficiente sia a livello regionale che nazionale.

L'attuale contesto italiano non è peraltro dei più favorevoli, specialmente dall'avvio della riforma della scuola e dell'università (dal 1999 e ancor oggi), che ha generato guasti irreparabili sulla formazione delle passate e delle attuali generazioni di giovani.

L'occasione per modificare incisivamente al meglio l'attuale situazione nell'agroalimentare regionale è data dalla prossima riforma della PAC.

## CAPITOLO 2

# L'IMPRENDITORE AGRICOLO: OBBLIGHI GENERALI E DISCIPLINA LEGISLATIVA DI RIFERIMENTO

### 2.1 L'imprenditore agricolo: obblighi generali e disciplina legislativa di riferimento



In base al tipo di attività, il codice distingue due categorie di imprenditori: l'imprenditore agricolo ed l'imprenditore commerciale.

L'importanza di tale differenziazione è massima perché la disciplina per le due figure è diversa. L'imprenditore agricolo gode di un trattamento di favore rispetto all'imprenditore commerciale. Trattamento di favore che è poi accentuato dalla legislazione speciale (nazionale e comunitaria) attraverso una serie di incentivi e di agevolazioni volti a promuovere lo sviluppo di tale settore fondamentale dell'economia.

In particolare il codice civile definisce la figura di imprenditore agricolo all'articolo 2135: «È imprenditore agricolo colui che esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di animali e attività connesse». La peculiarità dell'imprenditore agricolo, quindi, è data dal particolare contenuto del tipo di attività economica organizzata e mirata alla produzione di beni.

Da questa definizione le attività possono, pertanto, essere distinte in due grandi categorie:

- a) attività agricole essenziali;
- b) attività agricole per connessione.

#### 2.1.1 Attività agricole essenziali

Tra le attività agricole essenziali si annoverano la coltivazione del fondo, la selvicoltura e l'allevamento di animali ossia le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine » (art. 2135, 2° comma, nuovo testo).

In base alla nuova nozione di attività agricola si deve perciò ritenere che la produzione di specie vegetali ed animali è sempre qualificabile giuridicamente come attività agricola essenziale, anche se realizzata con metodi che prescindono del tutto dallo sfruttamento della terra e dei suoi prodotti, includendovi, oltre all'agricoltura in senso stretto, anche il settore silvicolo, della pesca e nonché di lavorazione del pescato.

##### Coltivazione del fondo

Rientrano in questa categoria: l'orticoltura, le coltivazioni in serra o in vivai e la floricoltura. Inoltre, danno vita ad impresa agricola anche le coltivazioni "fuori serra" di ortaggi e frutta, così generalizzandosi la soluzione in passato legislativamente accolta solo per la coltivazione di funghi.

##### Selvicoltura

Quanto alla selvicoltura, deve essere concepita come attività caratterizzata dalla coltura del bosco per ricavarne i relativi prodotti. Non costituisce perciò attività agricola l'estrazione di legname disgiunta dalla coltivazione del bosco.

##### Allevamento di animali

È la forma di attività agricola più ricca ed è perciò quella che ha determinato in passato i più vivaci contrasti. Il criterio del ciclo biologico, oggi accolto dal legislatore, porta a riconoscere che costituisce attività agricola essenziale anche la zootecnia svolta fuori dal fondo o utilizzando questo come mero sedimento dell'azienda di allevamento (allevamenti in batteria).

Inoltre, per allevamento di animali si deve intendere non solo l'allevamento diretto ad ottenere prodotti tipicamente agricoli (carne, latte, lana ed animali da lavoro), ma anche quello di cavalli da corsa o di animali da pelliccia: volta cioè all'allevamento, alla selezione e all'addestramento delle razze canine. Ed è ovviamente anche l'allevamento di gatti.

Nel nuovo articolo si ha la sostituzione del termine "bestiame", con quello più ampio di "animali"; ciò tronca ogni incertezza sulla possibilità di qualificare come impresa agricola essenziale, non solo l'allevamento di animali tradizionalmente allevati sul fondo (bovini, ovini, caprini, equini e suini) ma anche l'allevamento di animali da cortile (polli, conigli, ecc...) e l'acquacoltura (pesci e mitili). Di conseguenza, in merito a questa ultima affermazione, si può intuire che l'imprenditore ittico è stato equiparato all'imprenditore agricolo.

### 2.1.2 Le attività agricole per connessione

Nel 3° comma dell'art. 2135 vengono definite connesse: a) le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un'attività agricola essenziale; b) le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese quelle di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e le attività agrituristiche.

Le une e le altre sono attività oggettivamente commerciali ma qualora queste sono esercitate per connessione ad una delle tre attività agricole essenziali, per legge sono considerate attività agricole.

Di conseguenza, chi produce ad esempio, olio e formaggi è un industriale e non agricoltore; come del resto chi ha un negozio di frutta e verdura è esclusivamente commerciante e non imprenditore agricolo. Se invece, un viticoltore produce vino questi sarà imprenditore agricolo; non lo sarà se produrrà formaggio. È chiaro quindi che l'attività connessa deve essere coerente all'attività agricola essenziale affinché un soggetto sia imprenditore agricolo.



## **CAPITOLO 3**

# **GLI OBBLIGHI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI E I CONTRATTI DI LAVORO IN AGRICOLTURA**

### **3.1 Obblighi previdenziali dei lavoratori autonomi: il coltivatore diretto, l'imprenditore agricolo professionale e gli assimilati**

#### **3.1.1 Coltivatori diretti**



Sono piccoli imprenditori che si dedicano direttamente ed abitualmente alla manuale coltivazione dei fondi, in qualità di proprietari, affittuari, usufruttuari, enfiteuti. e/o all'allevamento e attività connesse (artt. 1 e 2 L.1047/57, come integrati e modificati dalla L 9/63).

In questo ambito, l'obbligatorietà delle assicurazioni sociali, è nata con la legge 1047/57 successivamente modificata dalla legge 233/90.

I requisiti per ottenere l'iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria da parte del coltivatore diretto e degli appartenenti al suo nucleo familiare (parenti e affini fino al 4° grado) si possono suddividere in :

- oggettivi: il fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell'azienda non deve essere inferiore a 104 giornate annue ( art. 3L. 9/63) il nucleo del coltivatore diretto deve far fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell'azienda ( art. 2 L. 9/63)

- soggettivi: l'attività deve essere svolta con abitualità e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato (artt.1 e 2 L. 1047/57). Ai sensi dell' at. 2 della L. 9/63, il requisito della abitualità si ritiene sussistere quando l'attività sia svolta in modo esclusivo o prevalente, intendendosi per attività prevalente quella che occupi il lavoratore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisca la maggior fonte di reddito.

#### **3.1.2 Imprenditori Agricoli Professionali (IAP)**

##### **Definizione**

Con l'emanazione della legge 233/90, la tutela previdenziale è stata estesa anche agli imprenditori agricoli che, per le notevoli estensioni dei terreni posseduti e per il fabbisogno di giornate lavorative, non possono essere inquadrati come Coltivatori diretti.

Pertanto, a decorrere dal 01/07/1990, è stata riconosciuta la figura dell' imprenditore agricolo a titolo principale - (iatp), inquadrando il soggetto che si dedica con professionalità all'organizzazione, programmazione e coordinamento dei fattori produttivi. L'art.13 della L.233/90, nel definirne la figura, già prevista dall'art.12 dalla L.153/75, prevede il requisito soggettivo consistente nella destinazione all'attività agricola di non meno di due terzi del proprio tempo con un ricavo dalla medesima di una percentuale non inferiore al 75% del proprio reddito globale da lavoro (il 50% per i territori montani e le zone agricole svantaggiate).

Su tale figura è poi intervenuto il D.lgs 99/2004 che ha modificato la precedente istituendo la nuova qualifica di imprenditore agricolo professionale - (IAP) estendendone l'applicabilità anche ai soci di società agricole. Pertanto, viene considerato IAP colui che, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi all'attività agricola di impresa direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (25% per le aziende ubicate in zone svantaggiate di cui all'art. 17 del reg. CE n.1257/99).

Per reddito viene preso a base quello dichiarato ai fini fiscali (UNICO/ 730) escludendo dal computo del reddito di lavoro le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per cariche pubbliche. Il D.lgs 101/2005 ha disposto, inoltre, che le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in Società agricole, sono equiparati a redditi derivanti da attività agricola.(Circ.48/2006).

##### **Iscrizione e accertamento dei requisiti** (Circolare 85 del 24/05/2004).

Fino alla data del 22 aprile 2004 l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo era di competenza dell'Inps.

Dal 6 maggio 2004 (D.Lgs 99/2004) tale accertamento e riconoscimento viene demandato alle Regioni. L'Inps ha comunque la facoltà di acquisire tutte le altre informazioni necessarie all'inquadramento aziendale ai fini dell'imposizione contributiva.

Dal 30 giugno 2005 (D.lgs 101/2005 è possibile effettuare l'iscrizione con riserva, allegando alla documentazione certificazione comprovante la presentazione della domanda alla Regione, purché il richiedente entro 24 mesi (o diverso tempo stabilito dalle singole Regioni) dimostri di possedere i requisiti previsti. In mancanza di tale adempimento l'Inps procederà alla cancellazione, dalla data di iscrizione, con conseguente perdita dei benefici eventualmente goduti.

N.B.: L'imprenditore agricolo professionale non è assicurato ai fini INAIL in quanto non partecipa direttamente alla coltivazione o allevamento aziendale.

#### **Attribuzione qualifica alle società**

Per favorire lo sviluppo societario in agricoltura, il D.lgs 99/2004, ha previsto il riconoscimento dello status di IAP anche alle società, superando la precedente normativa che limitava la qualifica solo alle persone fisiche. Oltre ai requisiti già menzionati, affinché anche la società acquisisca la qualifica di IAP sono previsti i seguenti requisiti soggettivi che sono:

- SOCIETÀ DI PERSONA – Almeno un socio deve possedere la qualifica di IAP
- SOCIETÀ IN ACCOMANDITA- la qualifica si riferisce ai soci accomandatari.
- SOCIETÀ COOPERATIVE – Oltre alle cooperative di produzione rientrano anche quelle di conduzione, qualora almeno 1/5 dei soci abbia la qualifica di IAP
- SOCIETÀ DI CAPITALE - La qualifica deve essere posseduta da almeno un amministratore.

#### **3.1.3 Equiparati**

Rientrano in questa categoria sia i soggetti equiparati ai coltivatori diretti che agli imprenditori agricoli professionali. In particolare sono equiparati agli IAP:

- Il laureato e diplomato in materie agrarie solo ai fini dell'applicazione della Legge 203/82
- Le cooperative agricole

#### **3.1.4 L'iscrizione**

Il lavoratore agricolo autonomo deve essere iscritto negli elenchi nominativi del Comune ove è ubicata la maggiore estensione dei terreni, e se i terreni occupano il territorio di più comuni, appartenenti anche a province diverse, la competenza è attribuita alla Sede Inps ove fa capo il Comune con la maggiore estensione dei terreni.

La comunicazione di inizio attività dell'impresa (CD o IAP) deve essere effettuata obbligatoriamente attraverso il canale di ComUnica dal 30/04/2010.

Rimane la modalità cartacea per la presentazione delle domande di cancellazione del nucleo per cessata attività, per la variazione dei dati del titolare, di modifica del nucleo familiare per altre variazioni.

La domanda deve essere presentata sui modelli predisposti e nei seguenti termini:

- Iscrizione alla gestione previdenziale viene presentata entro 90 giorni dall'inizio dell'attività che decorre da data certa (atto di compravendita, contratto di affitto o comodato, termine di precedente attività lavorativa ecc.).
- Variazione nella composizione del nucleo familiare o del domicilio, della superficie, della coltura o del reddito dei terreni condotti, dei capi di bestiame allevati, entro 90 giorni dall'avvenuta variazione.
- Cancellazione entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività causata dalla mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi; decesso, cambio di attività, vendita dei terreni, ridotta capacità lavorativa ecc.

#### **3.1.5 Come si calcola il contributo e quando si versa**

##### **Fasce di reddito**

Con la L. 233/90 il sistema di calcolo dei contributi è variato con la nascita della contribuzione legata al reddito agrario prodotto dai terreni dichiarati. Detto importo è desumibile dagli atti d'acquisto, dai certificati catastali o calcolato secondo tabelle pubblicate con decreto ministeriale. In particolare sono stabilite 4 fasce di reddito agrario la cui collocazione al momento della iscrizione dà la misura dei contributi previdenziali. In corrispondenza della specifica fascia in cui è inquadrata l'azienda viene riconosciuto un numero di giornate che viene moltiplicato per il reddito convenzionale individuale, stabilito annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Viene così calcolata la base imponibile su cui si applicano le aliquote contributive che sono ridotte per i soggetti che hanno meno di 21 anni e per quelli che possiedono l'azienda in zone montane o svantaggiate. In agricoltura la contribuzione è unificata in quanto i contributi INPS e INAIL vengono accertati e versati in unica soluzione all'INPS.

Il pagamento dei contributi agricoli avviene tramite modello F24, con causale LAA, importi predefiniti e suddivisi in 4 rate

inviati direttamente ai contribuenti. Le date di scadenza sono:

- 1° rata 16 luglio
- 2° rata 16 settembre
- 3° rata 16 novembre
- 4° rata 16 gennaio (dell'anno successivo).

N.B. L'accredito dei contributi annui non è frazionabile, pertanto, avverrà solo dopo il versamento di tutte le quattro rate.

### ***3.2 Lavoro dipendente agricolo: il datore di lavoro***

Gli adempimenti delle aziende agricole sono parzialmente diversi rispetto a quelli della generalità delle aziende. L'azienda agricola denuncia all'INPS l'inizio attività obbligatoriamente in via telematica, utilizzando il canale di COMunica, attraverso la sezione Denuncia Aziendale (D.A.). Quest'ultimo, consentendo l'esatta classificazione dell'azienda agricola, ne permette il corretto inquadramento, l'inizio attività e, quindi, le successive operazioni di assunzione, denuncia trimestrale (DMAG UNICO) delle giornate lavorative effettuate, calcolo contributivo e versamento della contribuzione. Quest'ultima avviene mediante modalità tipiche del lavoro dipendente in agricoltura: ossia a mezzo di un modello F24 precompilato che l'INPS invia all'azienda trimestralmente.

### ***3.3 Aziende agricole con dipendenti***

La particolarità del settore agricolo è quella di avere diverse tipologie di lavoratori:

- OTD (detti anche braccianti agricoli o giornalieri di campagna): sono assunti per l'esecuzione di lavori di breve durata, a carattere saltuario per compiere una fase lavorativa o in sostituzione di operai per i quali esiste il diritto di conservazione del posto
- OTI (detti anche salariati fissi) assunti con contratti di lavoro senza scadenza

Assimilati ai lavoratori dipendenti sono, poi, i piccoli coloni, ossia coloro che costituiscono, in fondi che non richiedono giornate di lavoro superiori a 119, un rapporto di lavoro di natura associativa, avente per oggetto la conduzione del fondo o l'allevamento del bestiame. I piccoli coloni seguono le disposizioni lavorative del concedente che versa i contributi. La denuncia di attività avviene per questa categoria con cadenza annuale e non trimestrale (entro il 31 marzo di ogni anno).

L'accredito dei contributi dichiarati, ai fini pensionistici e delle prestazioni, avviene dopo la pubblicazione degli elenchi nominativi annuali effettuata nell'albo pretorio dei comuni di residenza dei lavoratori. Anche in questo ambito sono applicate le norme relative al Lavoro Occasionale Accessorio e al contratto di somministrazione.

## CAPITOLO 4

### L'OBBLIGO ASSICURATIVO INAIL IN AGRICOLTURA

#### 4.1 Premessa



La tutela in agricoltura costituisce una disciplina distinta e autonoma da quella del settore industriale, in comune ai due settori è la nozione di evento assicurato e il procedimento per conseguire le prestazioni.

Gli impiegati e dirigenti in agricoltura, invece, anche qualora siano addetti a lavori manuali o di sovrintendenza, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro dall'ENPAIA (Ente nazionale di previdenza ed assistenza impiegati agricoli) che riscuote anche la contribuzione a titolo di Trattamento di Fine Rapporto e di previdenza integrativa gestite dallo stesso Ente.

Fino al 1995 era lo SCAU (Servizio per i Contributi Agricoli Unificati) poi soppresso, addetto alla riscossione dei contributi agricoli. Oggi la gestione del rapporto assicurativo è tutta in capo all'INPS che nel settore agricolo, accerta e riscuote i contributi, sia per i lavoratori dipendenti sia per i lavoratori autonomi, riversando, poi, all'INAIL la quota parte contributiva relativa all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Pertanto i datori di lavoro agricoli non sono tenuti a costituire posizioni assicurative presso l'INAIL.

Hanno, però, l'obbligo della denuncia di infortunio e malattia professionale.

In taluni casi eccezionali determinate attività pur agricole vengono attratte nella tutela propria della Gestione Industria in ragione del modo in cui viene svolta l'attività agricola. I casi che rientrano nella tutela industriale sono i seguenti :

- le cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti propri o dei loro soci.
- le lavorazioni meccanico-agricole eseguite esclusivamente ovvero prevalentemente per conto terzi.
- gli agriturismi se la loro attività è assolutamente indipendente dall'attività dell'azienda agricola
- i frantoi se gestiscono soltanto olive lavorate per conto terzi o acquistate da terzi ovvero olive prodotte nel fondo del gestore, ovvero olive lavorate per conto terzi o acquistate da terzi, quando la potenzialità e l'organizzazione produttiva del frantoio non trovi normale rispondenza nella quantità di olive prodotte dal gestore.

#### 4.2 La tutela Inail

Il campo di applicazione della tutela agricola in Inail, come sempre accade per i casi di obbligo assicurativo Inail, è delimitato dal requisito oggettivo - le lavorazioni protette - e da quello soggettivo - i soggetti tutelati.

##### 4.2.1 Requisito oggettivo

La disciplina speciale relativa alla tutela in agricoltura per gli aspetti dell'assicurazione obbligatoria trova disciplina nel titolo II del D.P.R. n° 1124/1965.

Sono considerati lavori agricoli tutti i lavori inerenti la coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse, ossia quelli che rientrano nell'attività dell'imprenditore agricolo, a norma dell'art. 2135 del Codice civile, anche se i lavori siano eseguiti con l'impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne usa e anche se essi non sono eseguiti per conto e nell'interesse dell'azienda conduttrice del fondo.

Le lavorazioni connesse, complementari o accessorie dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, sono comprese nell'assicurazione disciplinata dal titolo II del Testo Unico approvato con DPR n. 1124/65, solo se eseguite sul fondo dell'azienda agricola o nell'interesse e per conto di un'azienda agricola. È soggetta, altresì, all'assicurazione infortuni la coltivazione delle piante ovunque queste si trovino. Nelle lavorazioni connesse, complementari ed accessorie è considerata come tale anche la carbonizzazione.

Agli effetti della tutela, sono considerati lavori agricoli - purché eseguiti sul fondo o nell'interesse e per conto dell'azienda agricola:
 

- i lavori di coltivazione dei fondi, la silvicoltura e l'allevamento degli animali (lavorazioni agricole principali), anche se svolti con macchine
- le lavorazioni connesse che, pur non essendo riferite direttamente alla produzione agricola, ne aumentano l'efficacia in quanto preparatorie e di stimolo; quelle complementari riferite all'utilizzo dei sottoprodotti; quelle accessorie dirette alla migliore utilizzazione del fondo. Sempre in tale ottica, un ulteriore principio risulta essere quello individuato, più di recente, dal D.Lgs. n. 228/2001 che ha introdotto, infatti, il concetto della prevalenza, relativamente al quale devono intendersi "attività agricole connesse" tutte le attività esercitate

dal medesimo imprenditore agricolo, che siano dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti ottenuti anche in via non esclusiva dalla coltivazione del fondo, o del bosco, o dall'allevamento di animali, nonché quelle attività dirette alla fornitura di beni e servizi, mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero da ricezione ed ospitalità così come definite dalla citata normativa.

- i lavori forestali, da intendersi come coltivazione dei boschi, piantagioni, taglio e trasporto delle piante, carbonizzazione ecc.
- le attività di cui al Titolo I se svolte da imprenditore agricolo nell'interesse e per conto di aziende agricole.

#### **4.2.2 Requisito soggettivo**

Circa i soggetti che hanno diritto alla tutela, il TU elenca all'art.205:

- i lavoratori fissi o avventizi addetti ad aziende agricole o forestali: la costituzione del rapporto previdenziale infortunistico avviene come per il settore industriale, con la prestazione, anche di fatto, di lavoro subordinato di qualsiasi durata, sia pure per un limitato periodo di tempo. Anche se le vigenti disposizioni fanno riferimento semplicemente ai lavoratori addetti ad aziende agricole o forestali, senza qualificare gli stessi quali lavoratori subordinati, la giurisprudenza si è espressa costantemente nel senso che la subordinazione è implicita nell'adibizione fissa o temporanea a tali aziende ed è requisito indispensabile per poter essere ammessi alla tutela infortunistica. I lavoratori fissi sono quei lavoratori che sono necessari con continuità al normale andamento dell'azienda per tutta la durata dell'annata agraria. Rientrano, invece, nella categoria degli avventizi coloro che sono assunti per lavori di breve durata, compresi, quindi, gli stagionali. Si tratta di lavoratori che si inseriscono, sia pure in via temporanea, nella struttura del personale al servizio dell'impresa e, quindi, per temporanee necessità aziendali. Sono soggetti al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro. Sia i lavoratori fissi che gli avventizi svolgono una prestazione manuale retribuita alle dipendenze di un datore di lavoro agricolo;
- i proprietari, mezzadri, affittuari, loro mogli e figli che prestano opera abituale nelle loro aziende: la norma prevede due requisiti e, cioè, la manualità e l'abitualità. Per il primo requisito, costituisce attività tutelata quella di carattere meramente esecutivo, che può svolgere sia il lavoratore autonomo imprenditore, sia un qualsiasi prestatore d'opera, mentre resta estranea alla tutela quella di organizzazione e direzione dell'attività economica aziendale. Quanto, poi, alla abitualità nella coltivazione dei fondi o nel governo o allevamento del bestiame, essa sussiste nel caso in cui proprietari, mezzadri, affittuari, loro coniuge e figli si dedichino in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività (per prevalente si intende quella attività che impegni il soggetto per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito). Si precisa che i mezzadri costituiscono una categoria contemplata dalla norma ma, allo stato, esaurita, dato che tutti i rapporti di mezzadria sono cessati in data 10/11/1993 (art. 3 L. 15/9/1964, n.756; L. 3 maggio 1982, n. 203, artt. 25 e 34);
- i sovrastanti ai lavori. Sono considerati sovrastanti, tutti coloro che, per incarico o nell'interesse dell'azienda, esercitano funzioni di direzione o di sorveglianza dei lavori, anche se a questi materialmente non partecipino. Tali lavoratori, in sostanza, pur senza prestare direttamente la propria opera manuale, si trovano esposti al rischio del lavoro eseguito da altri. È una figura analoga a quella del sovrintendente ai lavori del settore industriale, cui si rimanda. Se, però, i sovrastanti ricoprono una qualifica impiegatizia o dirigenziale, essi vanno assicurati obbligatoriamente all'ENPAIA (Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura) e non all'INAIL;
- i soci di cooperative conduttrici di aziende agricole o forestali e i partecipanti ad affittanze collettive, compresi nell'assicurazione agricola alle stesse condizioni previste per i proprietari, mezzadri e coloni;
- si considerano imprenditori agricoli le cooperative agricole ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle loro attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. Rientrano, quindi, nell'ambito dell'impresa agricola, le cantine sociali, le latterie sociali e in genere le cooperative che trasformano prodotti dei soci. I mezzadri costituiscono una categoria contemplata dalla norma ma, allo stato, esaurita, dato che tutti i rapporti di mezzadria sono cessati in data 10/11/1993 (art. 3 L. 15/9/1964, n.756; L. 3 maggio 1982, n. 203, artt. 25 e 34);
- i parenti addetti all'azienda agricola o forestale che operino alle condizioni richieste per i lavoratori agricoli od avventizi. I parenti addetti all'azienda agricola diversi dal coniuge e dai figli del proprietario, mezzadro, o affittuario (indicati nella lettera b), nonché gli esposti regolarmente affidati e gli affiliati, sebbene convivano con il proprietario, mezzadro o affittuario contemplato in quella disposizione, sono, a tutti gli effetti, equiparati agli effetti assicurativi ai lavoratori fissi o avventizi indicati alla lettera a), sempreché ne abbiano i requisiti e, cioè, l'effettiva prestazione di opera manuale e la subordinazione.

#### **4.3 Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)**

Ed allora, dato che l'art. 1, comma 4, del Decreto legislativo 99/2004 stabilisce che qualunque riferimento della vigente legislazione alla qualifica di I.A.T.P. deve intendersi riferito alla nuova qualifica di I.A.P., ne discende che, in assenza del requisito della manualità, l'attività dell'Imprenditore Agricolo Professionale deve considerarsi estranea all'ambito di applicazione dell'assicurazione obbligatoria INAIL, ferma restando l'assicurazione dello I.A.P. all'INPS per l'invalidità, vecchiaia, superstiti nonché per la maternità.

## CAPITOLO 5

# GLI OBBLIGHI FISCALI E AMMINISTRATIVI. LA GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA DELL'AZIENDA AGRICOLA

### 5.1 La tassazione dei redditi in agricoltura



I redditi dei terreni rientrano nella categoria dei redditi fondiari di cui agli articoli da 25 a 43 del Tuir. Essi si dividono in reddito dominicale e reddito agrario.

- **Reddito dominicale.** Il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale, ovvero quella attribuibile al proprietario del fondo e rappresenta, pertanto, il reddito derivante dal semplice possesso del terreno (a titolo di proprietà o di altro diritto reale). Ai fini della determinazione del reddito dominicale, quindi, non si fa riferimento a quanto effettivamente percepito, bensì ad un valore stimato catastalmente sulla base dell'estensione del terreno, della zona in cui si trova e della cultura praticata, valore che si considera comunque prodotto per

il solo fatto di essere il possessore del terreno. Producono reddito dominicale i terreni destinati all'esercizio delle attività agricole, restandone esclusi i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonché quelli produttivi di reddito d'impresa in quanto coltivati da società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e società commerciali.

- **Reddito agrario.** Il reddito agrario, definito dall'articolo 32 del Tuir, esprime la redditività media derivante dall'esercizio di attività agricole nei limiti della potenzialità del terreno. Esso, determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite dalla legge catastale per ciascuna coltivazione, deve essere rapportato al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione della produzione impiegati dal soggetto che esercita l'attività agricola. Titolare del reddito agrario è colui che esercita attività agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, intendendo per tali quelle dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento dei animali nonché le attività ad esse connesse. Ciò rappresenta l'aspetto più delicato del regime fiscale in agricoltura, in quanto l'attività agricola è l'unica attività d'impresa tassata sulla base della rendita catastale a prescindere dal reddito effettivo prodotto dalla perdita conseguita.

I redditi che troviamo in catasto, anche se sono convertiti in euro, fanno riferimento alla situazione del biennio 1977-78. Tutti gli anni vengono stabiliti dei coefficienti di rivalutazione per "aggiornare" i redditi catastali. A tal proposito bisogna tener conto delle disposizioni sulla rivalutazione dei redditi dominicale e agrario introdotte dalla Legge di Stabilità 2013 (Legge n. 228/2012).

Queste disposizioni si applicano ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi (IRPEF ed IRES) e limitatamente ai periodi di imposta 2013, 2014 e 2015. La Legge di Stabilità 2013 prevede la rivalutazione dei redditi fondiari dei terreni, con riferimento sia alla quota agraria, sia alla quota dominicale: nella misura del 15%, in linea generale; nella misura del 5%, se il proprietario e conduttore del terreno è un imprenditore agricolo professionale (IAP) o un coltivatore diretto iscritto nella previdenza agricola.

Diversa è la situazione per le società di capitali, le cooperative, le società di mutua assicurazione e le società di persone diverse dalle società semplici, che, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 55 del Tuir, determinano il reddito derivante dall'esercizio di attività agricole in base alle risultanze di bilancio, anche se detto reddito rientra nei limiti sanciti dall'articolo 32 del Tuir.

Sempre per quanto riguarda la determinazione dei redditi relativi ai terreni, ricordiamo che l'art. 8, co. 1, D.Lgs. n. 23/2011 aveva previsto che l'IMU sostituisse, per la componente immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati. In particolare, secondo quanto precisato nelle istruzioni al modello: nel caso di terreni non affittati, l'IMU – salvo le ipotesi di esenzione, nel qual caso i terreni sono assoggettati a IRPEF - sostituisce effettivamente l'IRPEF e le relative addizionali sul reddito dominicale (anche se per il 2013 è dovuta solo una rata o la c.d. "Mini IMU"), mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi; per i terreni affittati, invece, risultano dovute sia l'IMU sia l'IRPEF. In altre parole:

- la componente di reddito derivante dal reddito dominicale, essendo già assoggettata ad IMU, non è imponibile ai fini IRPEF e addizionali, qualora il terreno non sia affittato;
- la quota di reddito derivante dal reddito agrario, continua ad essere assoggettato alle imposte sui redditi.

### **Coltivatori diretti e imprenditori agricoli**

L'esenzione IMU si applica ai terreni nei comuni parzialmente montani «posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola».

## **5.2 L'IVA in agricoltura**

I produttori agricoli possono applicare due diversi regimi IVA, ciascuno dei quali caratterizzato da uno specifico modo di calcolare l'imposta da versare. E' importante conoscerli per poter scegliere il più adatto alla propria realtà aziendale.

### **Il regime "speciale"**

Il regime speciale Iva consiste in un regime di detrazione forfettaria dell'imposta. Chiamato anche regime di detrazione forfettizzata dell'imposta, prevede che l'Iva in detrazione non venga calcolata sugli acquisti, ma mediante l'applicazione di percentuali di compensazione stabilite con decreto ministeriale, sull'ammontare delle vendite. Le fatture di vendita vengono emesse applicando le aliquote IVA ordinarie (4%, 10% e 22% - da ottobre 2013); al fisco viene versata la differenza fra l'aliquota ordinaria e quella di compensazione, che è più bassa o al massimo uguale a quella ordinaria.

### **Il regime "normale" (ordinario)**

Consiste nel detrarre dall'IVA sulle vendite l'IVA sostenuta per gli acquisti. Nel caso in cui l'IVA sulle vendite sia superiore all'IVA sugli acquisti si deve versare all'Erario la differenza; viceversa, se l'IVA sugli acquisti è superiore, si realizza un credito IVA, utilizzabile in compensazione per il pagamento di altri tributi o chiesto a rimborso. Il regime speciale è un regime naturale, cioè si applica a tutte le imprese agricole; è possibile scegliere il regime "normale", barrando un'apposita casella nella dichiarazione annuale IVA. L'opzione è vincolante fino a revoca, per un periodo minimo di 3 anni. Per valutare la convenienza per il regime normale occorre considerare l'ammontare delle spese che si ritiene di dover sostenere, e confrontare l'ammontare dell'IVA detraibile in base alle percentuali di compensazione con l'IVA sulle fatture di acquisto. In generale, nel caso di investimenti, quali l'acquisto di un trattore o la costruzione di stalle, risulta conveniente applicare il regime normale IVA.

### **Regime di esenzione IVA**

I piccoli produttori agricoli, cioè coloro che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a euro 7.000 e costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli (compresi nella prima parte della tabella A allegata al DPR n. 633 del 26 ottobre 1972), rientrano automaticamente nel regime di "esonero IVA". Sono esonerati dai seguenti adempimenti:

- emissione delle fatture di vendita;
- registrazione delle fatture e tenuta della contabilità;
- presentazione della dichiarazione annuale IVA (ed Irap).

Gli acquirenti di beni presso agricoltori esonerati, se titolari di Partita IVA, devono emettere autofattura. L'IVA è applicata nella misura corrispondente alle percentuali di compensazione, mentre in caso di operazioni diverse si applica l'IVA con l'aliquota ordinaria del bene. Ad esempio, per la cessione di polli si applica l'IVA con l'aliquota al 7,5%, per cereali e ortaggi al 4%, un'attrezzatura al 22%. Copia dell'autofattura deve essere rilasciata all'agricoltore cedente.

Pertanto, gli unici adempimenti consistono nella numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle copie delle autofatture e non deve essere versato all'Erario alcun importo a titolo di IVA per la vendita dei propri prodotti agricoli. Nel caso di vendita diretta a privati non vi è l'obbligo di emettere né lo scontrino né la ricevuta fiscale. Inoltre l'agricoltore in regime di esonero non è tenuto all'iscrizione al Registro delle Imprese tenuto a cura delle Camere di Commercio (art. 2 della Legge n. 77 del 25/3/1997). Il decreto Renzi ha soppresso tale regime che consente ai produttori agricoli di non versare l'IVA e di non adempiere agli obblighi documentali e contabili, compresa la presentazione della dichiarazione annuale, quando il volume d'affari realizzato nell'anno solare precedente non è superiore a 7.000 euro ed è costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli e ittici.

## **5.3 L'IRAP per il settore agricolo**

L'imposta regionale sulle attività produttive interessa anche il settore agricolo, per il quale comunque è previsto sia uno specifico regime di determinazione del valore della produzione netta che una propria aliquota d'imposta. Relativamente all'Irap, sono previste specifiche disposizioni per i produttori agricoli, in particolar modo con riferimento alla determinazione della base imponibile ed alle aliquote applicabili.

### **Base Imponibile**

La base imponibile Irap per gli agricoltori è costituita dalla differenza fra i corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva e gli acquisti inerenti all'attività agricola, soggetti a registrazione ai fini Iva.

La base imponibile è determinata in modo analogo anche per gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all'articolo 56, comma 5 del nuovo Tuir, nonché per gli esercenti attività di agriturismo che, ai fini delle imposte sui redditi, si avvalgono del

regime forfettario di cui alla Legge n. 413/91. Viceversa per i produttori agricoli che esercitano altre attività connesse di produzione di beni e di fornitura di servizi diversi da quelli sopra richiamati e che comunque non rientrano nel regime catastale di determinazione del reddito la modalità di determinazione della base imponibile avviene secondo parametri forfetari, come previsto dall'articolo 17 del D. Lgs istitutivo dell'imposta.

Le modalità di determinazione della base imponibile sopra evidenziate riguardano le imprese agricole che determinano il reddito in base alla Tariffa catastale. Invece le società di capitali e quelle di persone diverse dalle società semplici calcolano la base imponibile seguendo le regole previste per le imprese commerciali;

#### **La aliquota**

La aliquota di base Irap è fissata su base nazionale allo 3,9%, le regioni con apposita delibera hanno però la facoltà di gestire autonomamente l'aliquota prevedendo la possibilità di introdurre incrementi o diminuzioni percentuali a seconda della tipologia d'impresa.

Sono Esonerati dal versamento IRAP 2014: produttori agricoli, con reddito per il 2013 non superiore ai 7.000 euro annui.




## CAPITOLO 6

# GLI OBBLIGHI AMBIENTALI. LA GESTIONE DEI RIFIUTI, OBBLIGHI DI SICUREZZA, IGIENE E SALUTE

### 6.1 Gestione di rifiuti prodotti dalle aziende agricole

#### 6.1.1 La classificazione dei rifiuti



Ai sensi del D.Lgs. 152 del 2006 per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

I rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali sono classificati come rifiuti speciali (Allegato D alla parte quarta del decreto), i rifiuti pericolosi riportati nell'elenco sono contraddistinti con un asterisco. Per quest'ultima categoria di rifiuti sono previsti adempimenti aggiuntivi.

I rifiuti speciali non pericolosi più ricorrenti prodotti dalle aziende agricole, sono:

- materie plastiche (nylon di pacciamatura, tubi in PVC per irrigazione, manichette, teloni serre, ecc.);

- imballaggi di carta, cartone, plastica, legno e metallo (sacchi sementi - concimi - mangimi, cassette frutta, contenitori florovivaismo, ecc.);

- oli vegetali esausti;

- fanghi di sedimentazione e effluenti di allevamento non impiegati ai fini agronomici;

- pneumatici usati;

- contenitori di fitofarmaci bonificati;

- scarti vegetali in genere non destinati al reimpiego nelle normali pratiche agricole.

I rifiuti speciali pericolosi più frequentemente prodotti dalle imprese agricole sono:

- oli esauriti da motori, freni, trasmissioni idrauliche;

- batterie esauste;

- veicoli e macchine da rottamare;

- fitofarmaci non più utilizzabili;

- contenitori di fitofarmaci non bonificati;

- farmaci ad uso zootecnico scaduti o inutilizzabili.

I non rifiuti

L'articolo 185, comma 1) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. prevede che siano escluse dalla disciplina sui rifiuti (parte IV) le seguenti tipologie di materiali:

- le materie fecali, paglia, sfalci, potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Sono inoltre escluse dalla disciplina sui rifiuti, in quanto disciplinate da specifiche disposizioni comunitarie e nazionali di recepimento (articolo 185, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) anche i seguenti materiali che sono generalmente di origine agricola:

- i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/02, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

- le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità dal regolamento (CE) n.1774/02.

Ai sensi dell'articolo 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006, è considerato sottoprodotto il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra loro, e utilizzato ai fini agronomici (art. 52, c. 2-bis L. 134/2012).

## 6.1.2 Gestione dei rifiuti

Attualmente, in generale, e quindi anche per le imprese agricole, fino al 31.12.2014 si applicano gli articoli 188, "Responsabilità della gestione dei rifiuti", 189 "Catasto dei rifiuti", 190 "Registri di carico e scarico", e 193 "Trasporto dei rifiuti" del D.Lgs. n. 152/06, nel testo antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 205/2010, nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, non si applicano le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti" e 260-ter "Sanzioni amministrative accessorie. Confisca" del D.Lgs. n. 152/2006, e successive modificazioni. Pertanto nelle diverse fasi di gestione sono previsti i seguenti obblighi e semplificazioni:

- deposito temporaneo
- smaltimento o recupero
- trasporto
- comunicazione annuale MUD
- registro di carico e scarico
- SISTRI
- gestione dei contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari

### **Deposito temporaneo**

Consiste nel raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del C.C., presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci. I rifiuti speciali provenienti dall'attività agricola, siano essi pericolosi o non pericolosi, dovranno essere raccolti temporaneamente, per gruppi omogenei, in appositi ambienti che posseggano caratteristiche tali da impedire inconvenienti igienico sanitari e, in generale, danni a cose o a persone. Per i rifiuti pericolosi deve essere assicurato il rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute, nonché delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose. I rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti devono essere gestiti conformemente al regolamento (CE) 850/2004 e successive modificazioni. I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:

- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalla quantità in deposito;
- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

In ogni caso, anche quando il quantitativo di rifiuti prodotti in un anno non superi il predetto limite, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

### **Smaltimento o recupero**

I rifiuti speciali dell'attività agricola potranno poi essere smaltiti secondo le seguenti modalità alternative:

- attraverso il servizio pubblico, se esiste una specifica convenzione;
- attraverso il conferimento a ditte autorizzate allo smaltimento.

Gli oneri relativi allo smaltimento sono a carico del detentore dei rifiuti, siano essi pericolosi o non pericolosi.

### **Trasporto**

#### **Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali**

Le imprese agricole produttori iniziali di rifiuti che effettuano in conto proprio operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi e/o dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, purché tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa, devono iscriversi all'Albo gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, c. 8 del D.Lgs. n. 152/06 e successive modificazioni.

Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni.

È importante sottolineare che le aziende che non rientrano nella fattispecie del trasporto in conto proprio hanno l'obbligo di iscrizione all'Albo come enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale (art. 212, c. 5 del D.Lgs. n. 152/06).

Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183.

Per "circuito organizzato di raccolta si intende il sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di pro-

gramma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione).

#### Formulario di identificazione per il trasporto

Il trasporto dei rifiuti deve essere accompagnato da un formulario di identificazione (FIR), in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore mentre le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore che provvede a trasmetterne una al detentore. Il detentore quindi deve avere in archivio 2 copie del FIR di cui una (IV copia) sottoscritta dall'impianto destinatario del rifiuto. Le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni.

Il formulario di identificazione viene numerato e vidimato dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di Commercio o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro IVA acquisti. La vidimazione dei predetti FIR è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

Fino al 31/12/2014, ai sensi dell'art. 193, c. 4-bis del D.Lgs. n. 152/06 nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 205/2010, sono esonerati dalla tenuta del formulario di identificazione:

- le imprese agricole che effettuano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi), di origine agricola e agroindustriale, purché si verifichino le seguenti condizioni:

- a) la quantità di tali rifiuti non ecceda i 30 chilogrammi o i 30 litri;
- b) il trasporto venga effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario;
- c) il trasporto sia finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione.

Dall'1 gennaio 2015 (salvo modifiche del quadro normativo) le disposizioni relative al FIR non si applicano:

- ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno;

- alla movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, in quanto non è considerata trasporto ai fini della normativa sui rifiuti qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.



#### Comunicazione annuale (MUD)

Ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 le imprese agricole comunicano annualmente (entro il 30 aprile) alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e quindi secondo la Dichiarazione Annuale Ambientale (MUD), le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti pericolosi prodotti dalla loro attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila. Nel caso i rifiuti pericolosi siano conferiti al Servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione annuale è effettuata dal gestore del Servizio limitatamente alle quantità conferite.

## **6.2 La tutela della salute e la sicurezza sul lavoro**

### **6.2.1 Gli adempimenti del datore di lavoro**

La normativa sulla sicurezza del lavoro prevede per le aziende che hanno manodopera subordinata, indipendentemente dalla forma contrattuale, una serie di adempimenti di tipo amministrativo e strutturale che garantiscano condizioni adeguate alla prevenzione e sicurezza igienico-sanitaria e dai rischi di tutto il personale presente sia fisso sia avventizio e stagionale ed inoltre dei fa-

miliari e coadiuvanti.

L'obbligo della redazione del documento di valutazione dei rischi è dovuto anche alle società di persone con più di un socio, anche senza dipendenti.

Restano escluse da tale obbligo solo le imprese individuali senza dipendenti o che si avvalgono esclusivamente di coadiuvanti familiari.

Il decreto legislativo 81/08 meglio noto come Testo Unico (T.U.) ha esteso la normativa sulla sicurezza anche alle imprese con solo manodopera familiare, ma limitatamente all'articolo 21 cioè alle disposizioni inerenti la sicurezza personale quali l'utilizzo delle attrezzature di lavoro, i dispositivi di protezione individuale e le loro modalità di utilizzo. Tuttavia laddove i componenti dell'impresa familiare assumano la veste di lavoratori, con un vero e proprio rapporto di subordinazione, al titolare dell'impresa familiare, nella sua qualità di datore di lavoro e garante rispetto agli altri componenti, fanno capo gli obblighi di adottare tutte le misure di tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui al T.U. fra i quali l'obbligo della valutazione dei rischi, della redazione del documento di valutazione dei rischi o dell'autocertificazione, della nomina del medico competente, della formazione ed informazione dei componenti, della sorveglianza sanitaria, ecc. Per i requisiti strutturali tali obblighi riguardano, oltre la messa a norma dei fabbricati e delle macchine (esaminate nei paragrafi precedenti) la presenza sul luogo di lavoro di servizi igienici per i dipendenti, con locali adeguati; tale requisito è particolarmente importante negli allevamenti sia per la presenza di rischi biologici per i lavoratori, sia per garantire la prevenzione di eventuali problemi igienico-sanitari per gli animali.

#### **Adempimenti formali**

Il Decreto prevede, che le aziende con manodopera debbano nominare le seguenti figure:

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP)
- Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (ASPP)
- Rappresentante dei lavoratori (RLS)
- Medico Aziendale
- Responsabile Primo Soccorso
- Responsabile Prevenzione Incendi

#### **6.2.2 Formazione**

La formazione rappresenta lo strumento chiave di tutta la strategia per la sicurezza sul lavoro. Riguarda tutti gli addetti e le diverse figure previste dalla normativa. L'art. 36 del T.U. dispone che al datore di lavoro è fatto obbligo di dare ai lavoratori adeguata informazione sui rischi generali e specifici connessi all'attività lavorativa espletata:

- sui pericoli connessi con l'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
- sulle procedure di primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei luoghi di lavoro e sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicarle;
- sui nominativi del RSPP, degli addetti del SPP e del MC.

Inoltre se l'informazione è rivolta a lavoratori immigrati, occorre verificare l'effettiva comprensione della lingua. Inoltre, il datore di lavoro deve assicurare (art. 37) che ciascun lavoratore riceva una Formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza - anche rispetto alle conoscenze linguistiche - riferita ai concetti generali (rischio, danno, organizzazione della prevenzione, organi di vigilanza, assistenza), ai rischi ed ai possibili danni riferiti alle proprie mansioni ed alle misure e procedure di prevenzione e protezione, ed un adeguato addestramento all'uso di macchine, attrezzature ed utensili.

La formazione deve avvenire in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi.

La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l'orario di lavoro, non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori e, ove riguarda i lavoratori immigrati, deve avvenire previa verifica della comprensione e della conoscenza della lingua.

La formazione deve essere assicurata alle diverse categorie di lavoratori, quelli già presenti in azienda, in relazione alle loro mansioni, e alle nuove assunzioni. La recente Legge n. 98 del 9 agosto 2013 ha introdotto delle semplificazioni nella formazione dei lavoratori stagionali e occasionali, che comunque devono essere informati dei rischi connessi alle proprie mansioni.

### 6.2.3 Gestione infortuni e incidenti

Il datore di lavoro è obbligato a tenere un registro cartaceo o informatizzato nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il datore di lavoro deve comunicare all'INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico (art.18, lettera r, del T.U.) e deve inoltre effettuare la comunicazione in merito ad infortuni di durata superiore a 3 giorni a fini assicurativi. Inoltre la normativa prevede l'analisi degli eventuali infortuni e l'individuazione di eventuali azioni che ne prevenivano altri.

### 6.2.4 La sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è esercitata dal Medico Competente nominato dal datore di lavoro. Si tratta, dunque, di stabilire quantomeno, in quali casi, la sorveglianza sanitaria sia presumibilmente obbligatoria nelle aziende agricole. La sorveglianza sanitaria prevede diverse tipologie di visita medica, che possono comprendere gli esami clinici, biologici e le indagini diagnostiche ritenute necessarie dal Medico Competente:

- a. preventiva, anche in fase preassuntiva, per valutare l'idoneità alla mansione specifica;
- b. periodica, per controllare "in itinere" lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Fissata di norma in una volta all'anno, la periodicità degli accertamenti può essere variata (in più o in meno) dal Medico Competente e dall'organo di vigilanza con provvedimento motivato;

- c. su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o a potenziali peggioramenti delle condizioni di salute del lavoratore;
- d. per cambio di mansione, al fine di verificare l'idoneità alla nuova specifica mansione;
- e. per cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente.

La normativa collega l'obbligatorietà e le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria sia a precisi fattori di rischio che a specifiche tipologie aziendali o produttive. I fattori di rischio che possono essere presenti in generale nelle aziende agricole e per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria obbligatoria, sono i seguenti:

- rischio chimico;
- rischio da rumore;
- rischio da vibrazioni;
- uso o esposizione ad agenti cancerogeni;
- uso o esposizione ad agenti biologici;
- rischio da movimentazione manuale dei carichi.

## 6.3 L'igiene dei prodotti alimentari: principali norme in materia

### 6.3.1 Il D.Lgs n. 155/97 (Attuazione delle direttive 93/43/CE e 96/3/CE)



Contiene le norme generali per l'igiene dei prodotti alimentari e le modalità di verifica dell'osservanza di tali norme.

Per igiene dei prodotti alimentari si intendono tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari. Tali misure interessano tutti i soggetti (pubblici o privati) che svolgono quelle fasi successive alla produzione primaria: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione di prodotti alimentari al consumatore. I responsabili delle industrie alimentari devono garantire che tutte queste fasi siano realizzate in modo igienico per farlo si servono del sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).

Tale sistema prevede una serie di fasi da rispettare:

- a) analisi potenziale dei rischi per gli alimenti;
- b) individuazione dei punti critici in cui possono verificarsi dei rischi per gli alimenti;
- c) decisioni da adottare riguardo ai punti critici individuati;

- d) individuazione ed applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici;
- e) riesame periodico, ed in occasione di variazioni di ogni processo e della tipologia d'attività, dell'analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure di controllo e di sorveglianza.

Se a seguito dell'autocontrollo il responsabile dell'industria alimentare riscontra che i prodotti possono presentare un rischio immediato per la salute, dovrà di conseguenza prendere le dovute contromisure.

Il prodotto viene ritirato dal commercio qualora a seguito dell'autocontrollo risulti pericoloso per la salute.

### **Controlli**

Gli incaricati al controllo ispezionano con frequenza le industrie alimentari, prestando una particolare attenzione ai punti critici di controllo della stessa evidenziati, al fine di accertare che le operazioni di sorveglianza e di verifica siano state effettuate correttamente dal responsabile.

### **Sanzioni**

Il responsabile dell'industria alimentare è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria qualora vi fosse una mancata o non corretta attuazione del sistema di autocontrollo; qualora non tenesse a disposizione dell'autorità competente preposta al controllo le informazioni relative ai possibili rischi individuati per la salute; qualora non predisponesse il manuale di corretta prassi igienica.

Qualora violi gli obblighi di ritiro dal commercio per i prodotti che presentano un rischio immediato per la salute, oltre alla sanzione amministrativa è prevista anche quella penale.

### **6.3.2 Il Regolamento Ce n. 178/2002**

Con il Regolamento Ce n. 178 del 2002 l'Unione Europea:

- a) prevede di rendere omogenea la legislazione sulla sicurezza alimentare tra i vari paesi membri UE;
- b) istituisce l'Agenzia Europea sulla Sicurezza Alimentare;
- c) definisce alcuni principi come "il principio di precauzione" (art.7), l'importanza dell'informazione che accompagna gli alimenti (art. 16), i diritti del consumatore, infine definisce la procedura della Rintracciabilità (art. 3 punto 15) e le procedure per attuarla (art. 18)

Il sistema della rintracciabilità degli alimenti prevede di rendere trasparente il percorso seguito dal singolo prodotto, di fornire queste informazioni all'Autorità di controllo procedere ove necessario a ritiri mirati dei prodotti a rischio.

### **6.3.3 Il Decreto Legislativo 6 dicembre 2007 n. 193**

Disciplina i controlli in materia di sicurezza alimentare e igiene degli alimenti e uniforma, a livello europeo, il diritto alimentare.

Anche se per molti il D. Lgs. n. 193/2007 costituisce "una delle tante normative" della galassia legislativa italiana, nella realtà riveste una notevole importanza per chi effettua controlli igienico-sanitari, visto che abroga e talvolta travolge norme applicate da anni dagli operatori addetti ai controlli.

Anzitutto è da evidenziare che questa legge, nel completare il quadro legislativo in materia di sicurezza e igiene degli alimenti, già reso più snello dal regolamento comunitario n. 852 del 2004, sopprime definitivamente i decreti legislativi n. 155/97 e 156/97 che regolamentavano in Italia l'applicazione dell'HACCP.

In sostituzione delle suddette normative, da ora in poi dovranno essere applicati i contenuti del "Pacchetto igiene" con le sanzioni previste dall'art. 6 del D.Lgs. 193/07.

L'articolo 3 del provvedimento riveste una discreta importanza, visto che abroga diverse disposizioni normative nazionali relative all'igiene dei prodotti alimentari e tutta la serie di normative cosiddette "verticali" relative ai prodotti alimentari di origine animale (carni, prodotti a base di carne, prodotti ittici, latte e derivati, ecc...), di fatto sostituite dai Regolamenti (CE) n. 852/2004 e 853/2004.

### **Le nuove sanzioni previste dal provvedimento**

Dal punto di vista sanzionatorio, il D.Lgs. 193/2007 ha apportato innovazioni molto importanti.

Precedentemente - con il D.Lgs. 155/97 - nel caso di inottemperanze alle normative igienico sanitarie, le regole prevedevano che l'autorità di controllo, l'Azienda Unità Sanitaria Locale, procedesse a prescrivere la rimozione delle non conformità entro un tempo stabilito.

La sanzione (e questa era la particolarità della legge) veniva comminata all'impresa solo quando questa non provvedeva alla soluzione dei problemi riscontrati in fase di sopralluogo entro i termini stabiliti.

Con la nuova norma, invece, l'autorità di controllo provvederà immediatamente all'applicazione della sanzione ridotta prevista dal nuovo decreto. Con il D.Lgs. n. 193/2007, art. 6, comma 16, viene introdotta la possibilità di identificare anche una persona giuridica come responsabile del rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo e che quindi risponde economicamente.

I principali contenuti e le modifiche apportate dal D.Lgs. 193/2007:

- il rispetto degli obblighi relativi all'igiene e all'autocontrollo resta per il settore alimentare, con sanzioni simili al passato (attenzione solo al riferimento che è ora il Regolamento 852/2004);
- la sanzione stabilita immediatamente è un peggioramento per gli operatori (per esempio, in caso di mancanza del manuale): in precedenza, infatti, vi era sempre un congruo lasso di tempo (120 gg) per adeguarsi; ora l'operatore rischia una doppia sanzione (per mancanza del manuale e mancato adeguamento) se il tempo di adeguamento prescritto dall'autorità dovesse essere troppo esiguo per la sua stesura. Resta invece immutata la denuncia all'autorità giudiziaria in caso di risultati di analisi non corrispondenti ai requisiti di legge, e di sequestro previsti dalla L. 283/1962;
- contrariamente a quello che si possa pensare circa gli effetti dovuti all'abolizione del D.Lgs. 155/97, è da precisare che l'HACCP NON è stata abolita; è solo cambiato il riferimento di legge che ora è il Regolamento n. 852/2004;
- i manuali di HACCP, con l'entrata in vigore del Regolamento n. 852/2004 e del D.Lgs. 193/2007, sono solo stati aggiornati.

## CAPITOLO 7

### LA FINANZA AGEVOLATA

#### 7.1 Gli strumenti di finanza agevolata

Costituiscono uno strumento di sostegno per quei soggetti che intendono avviare nuove iniziative imprenditoriali o quelle imprese che vogliono realizzare ulteriori investimenti.

In relazione alla loro natura è presente un'ampia varietà di tali strumenti in quanto le norme in materie di agevolazione finanziaria prevedono forme tecniche diverse attraverso le quali erogare gli incentivi.

##### 7.1.1 I soggetti erogatori dei fondi



La prima figura da considerare tra i soggetti erogatori è lo Stato, che opera attraverso i Ministeri competenti.

Ruolo fondamentale, specialmente per le piccole e medie imprese, assumono le Regioni, la cui legislazione ispirata al diritto dell'autonomia locale si pone di volta in volta in sostituzione e/o in alternativa alla legislazione nazionale seconda delle materie di propria competenza. La Regione destina a questo scopo sia fondi propri che fondi nazionali o sovranazionali.

È poi necessario dare il giusto risalto anche all'Unione Europea, istituzione sovranazionale importante dal punto di vista del raccordo tra gli operatori economici ed istituzionali dei vari stati membri.

Gli incentivi comunitari sono di diverso tipo e possono essere concessi direttamente dall'Unione o convogliati attraverso lo stato e le regioni.

##### 7.1.2 Le forme di agevolazione

**Contributo a fondo perduto.** Si definiscono contributo a fondo perduto tutte le forme di agevolazione per le quali è prevista l'erogazione di una somma di denaro a titolo di liberalità, a fronte della quale non è richiesta alcuna restituzione. L'entità del contributo è in genere stabilita come percentuale dei costi dell'investimento giudicati ammissibili, viene erogato in una o più quote a stato di avanzamento lavori.

Possiamo distinguere varie tipologie di contributi: contributo in conto capitale, contributo in conto esercizio e contributo in conto impianti. Il primo è un contributo erogato per finanziare immobilizzazioni materiali o programmi di investimento specifici, mentre il contributo in conto esercizio è destinato a coprire le esigenze della gestione corrente come i salari o fattori produttivi. Infine il contributo in conto impianti: è erogato per ridurre i costi di acquisto di impianti, macchinari, attrezzature terreni ed immobili.

Dal punto di vista tecnico, invece, è possibile ricondurre alla categoria del contributo a fondo perduto altre due tipologie di incentivo che si distinguono in base alle modalità di erogazione.

- **Credito d'imposta.** Agevolazione assimilabile ad un contributo a fondo perduto, ma esigibile solo in sede di pagamento delle tasse ed in particolare dell'iva, dell'irpeg, e dell'irpef.

- **Bonus fiscale.** Tipologia di contributo in conto capitale che può essere utilizzato dal beneficiario in una o più soluzioni a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione dello stesso, per il pagamento presso il concessionario per la riscossione competente, di tutti i versamenti effettuati mediante il modello f24.

- **Finanziamento a tasso agevolato.** Il finanziamento a tasso agevolato è un credito concesso ad un tasso inferiore rispetto alle condizioni applicate sul mercato dei capitali. Il tasso di finanziamento può essere fissato in modo definitivo dalla legge di riferimento oppure, come accade nella maggior parte dei casi, può variare al variare del tasso di riferimento. Va sottolineato il fatto che, una volta concesso il finanziamento agevolato, il tasso resta fisso per tutta la durata del rimborso.

- **Contributo in conto interessi.** Il contributo in conto interessi è un contributo erogato a fronte degli oneri finanziari relativi ad un'operazione di finanziamento, normalmente a medio o lungo termine stipulato da un istituto bancario. Corrisponde ad un abbattimento del tasso applicato all'operazione.

- **Voucher.** Si tratta di un "buono di servizio" di valore economico definito, in genere di modica entità, spendibile unicamente per l'acquisto di beni e/o servizi determinati. Possiamo definirlo un titolo di spesa a destinazione vincolata, che consente a chi lo emette di pagare il costo del bene o del servizio corrispondente direttamente a chi lo eroga, e non a coloro che ne beneficiano.

## 7.2 *Principali normative nazionali di riferimento*

### 7.2.1 *D.L. n. 185/2000- titolo I. Autoimprenditorialità*

La legge che agevola l'autoimprenditorialità (D.L. n. 185/2000 - Titolo I) costituisce il principale strumento di sostegno alla realizzazione e all'avvio di piccole attività imprenditoriali da parte di disoccupati o persone in cerca di prima occupazione.

La legge, la cui gestione è affidata a Invitalia, l'agenzia nazionale per l'attrazione d'investimenti e lo sviluppo d'impresa, prevede la concessione di agevolazioni finanziarie e di servizi di assistenza tecnica.

In particolare, gli incentivi per l'agricoltura sono contenuti nel Titolo I che è così suddiviso:

Capo I - Produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'industria o dell'artigianato e fornitura di servizi a favore delle imprese, con investimenti previsti non superiori a € 2.582.000.

Capo II - Fornitura di servizi nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili e industriali, della tutela ambientale, dell'innovazione tecnologica, dell'agricoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali, con investimenti previsti non superiori a € 516.000.

Capo IV - Produzione di beni in agricoltura, industria e artigianato e fornitura di servizi a favore delle imprese realizzate da Cooperative sociali di tipo b), con investimenti previsti non superiori a € 516.000.

Rientrano la creazione di nuove imprese o l'ampliamento di quelle già esistenti a condizione che la loro maggioranza, numerica e di capitali, sia detenuta da giovani di età compresa tra 18 e 35 anni e residenti nei territori agevolati. Le agevolazioni sono previste sotto forma di contributo a fondo perduto e mutuo agevolato.

Tali norme sono state modificate le norme dal Decreto Legge n.145/2013, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

In sede di conversione è stato modificato uno dei requisiti soggettivi per la richiesta di agevolazione: le imprese richiedenti devono essere costituite da non più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda (nel D.L. i mesi erano 6).

Sono stati inoltre inserite tra le iniziative agevolabili, le attività di erogazione di servizi in qualsiasi settore (non solo le attività di erogazione di servizi alle imprese) comprese le iniziative nel settore commercio e turismo.

Invitalia in attesa del decreto di conversione ha bloccato per un periodo limitato il bando che dopo la conversione è stato riaperto, in particolare, per le Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Invitalia si occupa sia di valutare i progetti ed erogare i finanziamenti con un processo certificato ISO 9001, sia di controllare tutto il ciclo dei finanziamenti per scoraggiare eventuali comportamenti scorretti delle imprese beneficiarie

### 7.2.2 *Legge n. 215/1992 "azioni positive per l'imprenditoria femminile"*

La legge 215/1992 prevede azioni positive per l'imprenditoria femminile come agevolazioni per la creazione di nuove imprese o il miglioramento di quelle esistenti.

La legge 215/1992 è lo strumento principale di agevolazione attraverso il quale vengono messi a disposizione dell'imprenditoria femminile stanziamenti, sotto forma di contributi in conto capitale, erogati a fronte di investimenti.

La legge è nata per agevolare la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili che operanti in diversi settori quali:

- l'agricoltura;
- il manifatturiero e assimilati;
- il commercio, il turismo e i servizi.

La legge prevede (a partire dal VI bando, emanato a fine 2005) le seguenti agevolazioni:

- contributi a fondo perduto;
- finanziamenti a tasso agevolato.

#### **Le imprese beneficiarie**

Le imprese beneficiarie dovranno avere i seguenti requisiti:

- prevalente partecipazione femminile: nelle ditte individuali, il titolare deve essere una donna, mentre, nelle società di persone e società cooperative, almeno il 60% dei soci devono essere donne. Nelle società di capitali infine, almeno i 2/3 delle quote devono appartenere a donne e l'organismo di amministrazione deve essere composto da donne per almeno i 2/3..
- dimensione di piccola impresa. Secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005.

Sono beneficiarie delle agevolazioni previste dalla legge 215/1992 anche le donne già imprenditrici, che potranno presentare domanda per:

- realizzazione di progetti aziendali innovativi;
- per l'introduzione di qualificazione e innovazione di prodotto, tecnologica o organizzativa, anche finalizzata all'ampliamento e all'ammodernamento dell'attività;

- acquisizione di servizi reali per l'aumento della produttività, l'innovazione organizzativa, il trasferimento delle tecnologie, la ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, l'introduzione di nuove tecniche di produzione, di gestione e commercializzazione, nonché di sviluppo di sistemi di qualità.

### **Spese e iniziative ammissibili**

La legge 215/1992, a favore dell'imprenditorialità femminile, finanzia le seguenti tipologie di spese:

- l'avvio di una nuova attività;
- l'acquisto un'attività preesistente;
- la realizzare progetto aziendale innovativo se si ha già un'impresa.

Sono ammessi alle agevolazioni i progetti che prevedono un investimento complessivo ammissibile non inferiore a 60.000 euro e non superiore a 400.000 euro, finalizzati a:

- avvio di attività imprenditoriali;
- acquisto di attività preesistenti;
- realizzazione di progetti aziendali innovativi;
- acquisizione di servizi reali destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità.

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative a:

- impianti generali (elettrico, riscaldamento e condizionamento, antifurto ecc...);
- macchinari e attrezzature;
- brevetti;
- software;
- opere murarie e relativi oneri di progettazione e direzione lavori;
- studi di fattibilità e piani d'impresa.

Non sono in alcun caso ammissibili alle agevolazioni le spese relative a:

- beni usati;
- acquisto di terreni e fabbricati;
- beni realizzati in economia o comunque oggetto di autofatturazione;
- spese di avviamento;
- spese di funzionamento e per scorte;
- mezzi mobili targati di trasporto merci non indispensabili all'attività produttiva;
- beni ad uso promiscuo;
- imposte, tasse e bolli;
- costo del rilevamento in caso di cessione tra coniugi o tra parenti entro il secondo grado;
- quota del socio che appartenga, in caso di rilevamento di attività preesistente, sia all'impresa cessionaria che alla cedente;
- costo del rilevamento in caso di acquisto di attività preesistente nel settore agricolo primario.

### **Agevolazioni**

L'importo delle agevolazioni è concesso per il 50% sotto forma di contributo in conto capitale e per il restante 50% sotto forma di finanziamento ad un tasso di interesse agevolato pari allo 0,50 % annuo.

Le agevolazioni sono calcolate in base ai limiti massimi consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese in relazione alla localizzazione dell'impresa e sono espresse in Equivalente Sovvenzione Netto ( Esn), e/o Equivalente Sovvenzione Lordo ( Esl).

Per le iniziative di acquisto di servizi reali la misura dell'agevolazione è pari al 30% Esl, elevabile fino al 40% Esl nelle aree territoriali svantaggiate.

### **Come richiedere i contributi**

Le domande di agevolazioni sono inviate al Ministero delle attività produttive o alla Regione/Provincia autonoma in caso di integrazione delle risorse statali con fondi regionali.

L'attività istruttoria è finalizzata alla verifica dell'ammissibilità ed alla valutazione tecnico-economica dei progetti. L'istruttoria si conclude con un giudizio positivo o negativo sull'iniziativa e con l'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di priorità previsti. Per le domande istruite con esito positivo, si procede alla formazione di specifiche graduatorie regionali articolate per tre macrosettori di attività ("agricoltura", "manifatturiero e assimilati", "commercio, turismo e servizi").

I criteri di priorità per la formazione delle graduatorie, validi su tutto il territorio nazionale, sono i seguenti:

- rapporto tra occupati complessivi attivati dal programma e investimento complessivo ammissibile;
- rapporto tra donne occupate attivate dal programma e investimento complessivo ammissibile;

– rapporto tra “nuovi investimenti” ammessi alle agevolazioni (al netto delle spese agevolabili del rilevamento nei casi di acquisizione di attività preesistente) e “investimenti totali”.

A questi criteri può aggiungersi un criterio di priorità regionale, individuato dalle regioni/province autonome che hanno provveduto ad integrare le risorse statali con propri fondi.

Una volta approvate le graduatorie, il Ministero delle attività produttive provvede alla pubblicazione delle stesse sulla Gazzetta Ufficiale. L'Amministrazione competente procederà, dunque, all'emanazione dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni, secondo l'ordine decrescente di graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna regione/provincia autonoma e per ciascun macrosettore. L'erogazione delle agevolazioni viene effettuata in due quote. Ciascuna quota è erogata per il 50% del relativo importo nella forma di contributo in conto capitale e per il restante 50% nella forma di finanziamento agevolato.

La prima quota, pari al 30% delle agevolazioni concesse, è resa disponibile dal trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione delle graduatorie sulla Gazzetta Ufficiale; la seconda quota, pari al 70%, è resa disponibile alla scadenza dei sei mesi dalla suddetta data per i programmi di investimento che abbiano durata fino a dodici mesi, e alla scadenza dei dodici mesi dalla medesima data di pubblicazione per i programmi con durata superiore.

La legge 215/1992 è stata interamente recepita dal Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna, emanato con Dlgs 198/2006. Per consultare il testo del nuovo Codice.

### **7.2.3 La legge di stabilità 2015**

Nella legge di Stabilità 2015 sono contenute importanti misure a favore del comparto agricolo e alimentare.

Si va dalla creazione di un Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario, con una dotazione di 108 milioni di euro per il triennio 2015-2017, alla possibilità per l'Istituto Ismea di anticipare gli aiuti europei della Pac agli agricoltori.

Sono inoltre stanziati fondi a sostegno all'imprenditoria giovanile in agricoltura e per il rafforzamento dei contratti di filiera e di distretto.

Le disposizioni si aggiungono a quelle generali riguardanti in particolare il taglio dell'Irap sulla parte di costo del lavoro e l'introduzione del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, dei quali beneficeranno anche le imprese del settore primario.

#### **Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario**

Con il comma 214 viene istituito un Fondo finalizzato a supportare, attraverso la concessione di contributi, gli investimenti diretti al miglioramento qualitativo del latte italiano (c.d. Fondo Latte di Qualità).

La dotazione finanziaria è, per il triennio 2015-2017, pari a 108 milioni di euro, di cui:

- 8 milioni per il 2015;
- 50 milioni per l'anno 2016;
- 50 milioni per l'anno 2017.

I contributi sono riservati agli allevatori che investiranno in qualità, sicurezza alimentare e nel benessere animale.

Le operazioni possono essere assistite dalle garanzie concesse da ISMEA, secondo i criteri e le modalità definite con il decreto ministeriale 22 marzo 2011.

Il contributo viene erogato ai sensi dei seguenti Regolamenti:

- regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, per le aziende che, oltre alla produzione primaria, operano anche nella trasformazione e commercializzazione. L'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da un'impresa non può superare, nell'arco di 3 anni, i 200.000 euro;
- regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013, per le aziende agricole. In tal caso, l'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell'arco di 3 anni, i 15.000 euro.

#### **Iter di attuazione**

Con apposito decreto ministeriale, da emanare entro inizio marzo 2015 (60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2015), saranno definiti i criteri di accesso al contributo, nonché la quota di partecipazione alla singola operazione.

#### **Anticipazione aiuti PAC**

Il comma 208 riconosce all'Istituto ISMEA la possibilità di erogare anticipazioni finanziarie agli agricoltori a fronte della cessione al medesimo Istituto, da parte degli stessi, di crediti certificati inerenti aiuti legati alla Politica agricola comune (PAC).

Oggetto della cessione possono essere i crediti maturati (quelli per cui la domanda di concessione dell'aiuto alla Commissione sia già stata accolta), dovutamente certificati da gli Organismi pagatori.

L'imprenditore agricolo deve manifestare la volontà di cessione del credito nella domanda unica annuale di accesso ai regimi di sostegno presentata ai sensi della normativa europea.

Alle operazioni di cessione si applica l'istituto della compensazione dei contributi previdenziali scaduti dovuti dall'impresa



**PALERMO (16 gennaio 2015) - Palazzo Steri - Sala Capriate - Presentazione del progetto SOFIA3**

cessione al medesimo Istituto, da parte degli stessi, di crediti certificati inerenti aiuti legati alla Politica agricola comune (PAC).

Oggetto della cessione possono essere i crediti maturati (quelli per cui la domanda di concessione dell'aiuto alla Commissione sia già stata accolta), dovutamente certificati da gli Organismi pagatori.

L'imprenditore agricolo deve manifestare la volontà di cessione del credito nella domanda unica annuale di accesso ai regimi di sostegno presentata ai sensi della normativa europea.

Alle operazioni di cessione si applica l'istituto della compensazione dei contributi previdenziali scaduti dovuti dall'impresa con gli aiuti comunitari dovuti alla medesima, di cui al comma 16, secondo periodo dell'articolo 01 del D.L. n. 2/2006.

La compensazione sarà effettuata avuto riguardo alla data di cessione del credito a ISMEA.

La disposizione precisa inoltre che alle cessioni dei crediti non si applica l'articolo 1264 del codice civile, in materia di efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto.

#### **Garanzie ISMEA su mini bond**

Il comma 209 assimila, ai fini delle garanzie che possono essere concesse da ISMEA, i titoli del debito (c.d. mini bond) emessi dalle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca ai finanziamenti bancari contratti dalle predette imprese, i quali, ai sensi della disciplina vigente (articolo 17, comma 2 del D.Lgs. n. 102/2004) già possono essere oggetto di garanzia da parte di ISMEA.

#### **Stanziameti specifici per il settore agricolo**

Stanziameti specifici a favore del settore agricolo sono previsti alla Tabella E.

Innanzitutto, vengono destinate risorse a favore di ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) per il finanziamento delle azioni di sostegno all'imprenditoria giovanile in agricoltura (di cui al Titolo I, Capo III, del D.Lgs. 185/2000, come modificato dall'art. 7-bis del Decreto Competitività). La dote ammonta a 30 milioni di euro per il periodo 2015-2017, con una dotazione di 10 milioni annui.

È previsto poi il finanziamento di 120 milioni di euro per il 2015 per il Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi.

Vengono poi destinati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del 2015, 2016 e 2017, per attività di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 4, comma 1 della legge n. 499/1999. Come previsto dal comma 386, una quota di tale stanziamento può essere utilizzata per favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari.



**Realizzato nella Regione Sicilia da:**

***Istituto Italiano Fernando Santi***

Via Simone Cuccia, 45 - 90144 PALERMO

Tel. + 39 091 588719 - [www.iifs.it](http://www.iifs.it)

***Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi***

Via Simone Cuccia, 45 - 90144 PALERMO

Tel. + 39 091 320744 - [www.irsfs.it](http://www.irsfs.it)

**Con la collaborazione nella Regione Sicilia di:**

***Istituto Regionale Vini e dell'Oli di Sicilia***

Via Libertà, 66 - 90143 PALERMO

Tel. + 39 091 6278111 - [www.vitevino.it](http://www.vitevino.it)

***Confederazione Italiana Agricoltori***

Via Remo Sandron, 63 - 90143 PALERMO

Tel. + 39 091308151 - [www.ciasicilia.it](http://www.ciasicilia.it)

***Associazione Lavoratori Produttori Agroalimentari Ambientali***

Via Ercole Bernabei, 19 - 90145 PALERMO

Tel. + 39 0917720893 -| [www.alpaa.it](http://www.alpaa.it)

***Ente di Sviluppo Agricolo***

Via Libertà, 203 - 90143 PALERMO

Tel. + 39 091 0916200241 - [www.entesviluppoagricolo.it](http://www.entesviluppoagricolo.it)

***Gal Nebrodi Plus***

Piazza D' 98076 SANT'AGATA DI MILITELLO (Me)

Tel. + 39 0941 4231210 - [www.galnebrodiplus.eu](http://www.galnebrodiplus.eu)

## RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  
Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma  
*progettofei@politicheagricole.it*

## CONTATTI REGIONALI

### Lazio

Cooperativa Agricoltura Capodarco  
Via del Grottino, s.n.c. Grottaferrata (RM) +39 06 94549191  
*segreteria@agricolturacapodarco.it*

### Sicilia

Istituto Italiano Fernando Santi  
Via Simone Cuccia, 45 - 90144 Palermo +39 091 588719  
*segreteria@iifs.it*

### Toscana

C. Borgomeo & CO.  
Sede Roma Via Sicilia, 50 - 00187 RM +39 06 4203951  
Sede Firenze Via Benedetto Dei, 2a 50127 FI +39 055 43921  
*info@borgomeo.it*

WEBSITE [www.sofiia.it](http://www.sofiia.it)



SOFIIA<sup>3</sup>  
sostegno  
orientamento  
formazione  
imprenditoria  
occasioni  
in agricoltura

